

(N. 1562)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1956 (V. Stampato n. 1634)*

d'iniziativa dei Deputati GASPARI, SAMMARTINO, COTELLESA, ROSATI, CONCETTI, GEREMIA, BIAGGI, DE BIAGI, DE MEO, MERENDA, SEMERARO Gabriele, MONTE, DE MARZI, PINTUS, SAMPIETRO Umberto, FABRIANI, VEDOVATO, NATALI, ELKAN, TOSATO, SORGI, SCARASCIA, BERRY, ANDREOTTI, EBNER, BERLOFFA, PEDINI, BUBBIO, BUFFONE, BOLLA, COLASANTO.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attività di servizio, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.

Per le finalità di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

L'acquisto degli alloggi è consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'articolo 1 saranno stanziare in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Art. 3.

All'articolo 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, dopo la parola « costruiti », sono aggiunte le altre « od acquistati ».